



CITTA' DI LEGNAGO

GESTIONE DEL TERRITORIO E SUAP

N.967 del 03 SETTORE del 16/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DI "CONTRATTO PUBBLICO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE COMUNALE COSTITUITO DA PAT E PI". DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AL R.T.P. MANDATARIO ARCH. GIUSEPPE CAPPOCHIN - CIG: B4A9EA62B8

VISTA la proposta del Responsabile unico del progetto, arch. Maddalena Morini, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al medesimo soggetto istruttore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento;

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 11/2004 "norme per il Governo del territorio", la pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il piano regolatore comunale, articolato in disposizioni strutturali, contenute nel piano di assetto del territorio (PAT), ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (PI), oltre che attraverso il piano di assetto del territorio intercomunale (PATI), quale strumento di pianificazione intercomunale finalizzato a disciplinare in modo coordinato le scelte strategiche relative a più territori comunali;

- alla data odierna il piano regolatore comunale del Comune di Legnago è composto da:

- Piano di assetto del territorio, approvato il 26 luglio 2016, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della Legge regionale 11/2004, come ratificato dalla Provincia di Verona e pubblicato sui bollettini ufficiali regionali rispettivamente n. 14 del 3 febbraio 2017 e n. 109 del 17 novembre 2017; adeguato in adempimento alle disposizioni regionali per il contenimento del

consumo di suolo previste dalla Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, con provvedimento del Consiglio Comunale n° 60 del 4 settembre 2020;

- secondo Piano degli interventi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 24 giugno 2022 ai sensi dell'articolo 18 Legge regionale 11/2004;

- Piano di assetto del territorio intercomunale tematico della banchina fluviale di Torretta, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 12 aprile 2024;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale ha espresso la volontà di procedere ad una revisione complessiva del piano regolatore comunale, in primo luogo del PAT e, coerentemente, anche del PI per quanto attiene gli ambiti di incidenza, come esplicitato nelle Linee programmatiche 2024-2026, approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 23/09/2024;

DATO ATTO che la variante agli strumenti urbanistici vigenti (PAT e PI) è finalizzata principalmente:

- a recepire e sviluppare le mutate esigenze del governo di territorio legnaghese in termini di dinamiche economiche, socio-culturali, immobiliari ed urbanistiche, tenuto conto di due aspetti essenziali. Il primo, che la formazione del PAT, approvato nel 2016, ha avuto inizio sul finire del 2010, i cui contenuti di carattere politico e programmatico si erano delineati ed erano stati valutati sulla base di un contesto generale profondamente differente, sotto una pluralità di aspetti, in primo luogo quello ambientale.

Il secondo, che a far data dal 2016, come anche dagli anni di formazione del PAT, sono intervenute modifiche sostanziali delle stesse politiche di pianificazione del territorio, incentrate sul contenimento di consumo di suolo e la riqualificazione e il recupero del tessuto urbano esistente, oltre che il verificarsi di varie situazioni emergenziali, di tipo ambientale ma anche sanitario, che necessitano di trovare un'adeguata traduzione negli strumenti pianificatori, attraverso specifiche disposizioni attuative.

Nello specifico, nell'ambito della revisione al PAT, da tradurre poi nel PI, l'attività predominante è costituita dall'aggiornamento del calcolo del fabbisogno e del dimensionamento dello strumento urbanistico in funzione degli ambiti territoriali omogenei, in quanto da tale attività discendono le condizioni di sviluppo degli insediamenti e il pieno utilizzo delle potenzialità insediative dei tessuti urbani esistenti e del consumo di suolo;

- a recepire le modifiche normative introdotte sia a livello statale, sia regionale, che hanno profondamente inciso sulle tematiche urbanistiche, specie quelle di più recente concezione, quali la L.R. 14/2017 contenente disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, la L.R. 14/2019 di disciplina delle politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio, le revisioni legislative del DPR 380/2001, da ultimo modificato con il D.L. 69/2024, convertito in L. 105/2024 "Salva Casa", che necessitano di

essere sviluppate con specifiche disposizioni negli strumenti di pianificazione comunale;

- ad aggiornare il PAT, e conseguentemente anche il PI, al fine di renderli coerenti agli atti di pianificazione sovraordinata oltre che un aggiornamento generale dei dati e delle informazioni inerenti il territorio comunale e il patrimonio edilizio esistente, in particolare quello dei centri storici e i manufatti rurali;

- a coordinare i contenuti del PAT al PATI tematico di Torretta, di recente adozione, con particolare riguardo al tema del consumo di suolo e alle valutazioni di carattere infrastrutturale;

DATO ATTO che nell'allegato schema di disciplinare d'incarico sono precisate le specifiche tematiche che si intendono sviluppare con la presente variante al piano regolatore comunale, in recepimento delle Linee programmatiche 2024-2026 approvate dal Consiglio Comunale;

TENUTO CONTO che la qualità e complessità delle attività necessarie a svolgere l'attività pianificatoria in questione richiedono competenze professionali altamente specialistiche, alle quali non è possibile far fronte con le sole risorse professionali interne, anche per la presenza di carichi di lavoro pregressi e continuativi, rendendosi necessario l'affidamento del servizio in oggetto all'esterno;

PRESO ATTO che la spesa massima per il servizio in questione è stata preventivata, sulla base dei corrispettivi per i servizi relativi all'architettura e all'ingegneria, ai sensi del D.M. 17/06/2016, per un importo complessivo di euro 133.997,49, esclusi oneri previdenziali assistenziali e IVA;

RILEVATO che per l'acquisizione del **suddetto servizio di ingegneria e architettura**, dell'importo complessivo stimato di euro 133.997,49, occorre avviare una procedura di affidamento del contratto, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36 del 31/2023, nel rispetto della disciplina del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici (art. 21);

CONSIDERATO che:

- l'art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

- l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone, quale procedura per l'affidamento dei contratti di servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14, **l'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate

esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 **non riveste un interesse transfrontaliero certo**, in ragione dell'importo stimato delle prestazioni da eseguire;
- rientrando negli incarichi di architettura e ingegneria disciplinati dal Codice dei Contratti deve considerarsi appalto di servizi, di natura intellettuale e tecnica;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre, individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";

PRESO ATTO che, al fine di poter dare esecuzione alle relative prestazioni:

- è stato acquisito il Codice Identificativo Gara: **C.I.G. B4A9EA62B8**;

- sulla base della procedura telematica ID 192894951 avviata con lettera d'invito prot. N. 54150 del 29/11/2024, tramite la piattaforma SINTEL, per l'affidamento diretto (art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023), è stato individuato l'operatore economico:

1) costituendo **R.T.P.** di cui all'art. 66 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 tra (mandatario) **arch. Giuseppe Cappochin** (c.f CPP GPP 49C04 G224X - P.Iva: 00529720286), con sede in Selvazzano Dentro (PD), via Vegri n. 33/A, e (mandanti) **arch. Franco Frison** (c.f FRS FNC 61H10 H501U P.Iva: 01002640256), **ing. Michele Ferrari** (c.f FRR MHL 82B18 D3250 P.Iva: 04312020284), **ing. Federico Battisti** (c.f BTT FRC 95R19 D653E P.Iva: 05435540280), in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- l'offerta presentata dal suddetto operatore dell'importo di **euro 119.400,00**, risulta valida ed è pari al ribasso del 10,89385% sull'importo negoziabile di € 133.997,49, per l'esecuzione delle prestazioni in appalto, oltre a **Contributo Inarcassa e IVA di legge**;

VALUTATO, in relazione a quanto sopra esposto ed in considerazione alla tipologia e specificità del servizio da effettuare, che:

- si può procedere all'affidamento diretto del contratto in oggetto, ai sensi art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, secondo il principio di risultato, con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto;
- non sussiste l'obbligo di centralizzazione della committenza, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e, pertanto, il Comune di Legnago può procedere autonomamente all'affidamento del contratto;

CONSIDERATO che:

- è stata verificata la legittimità delle operazioni della procedura di affidamento;
- il Professionista, proposto quale affidatario, risulta in possesso, in conformità agli accertamenti condotti, dei requisiti generali e speciali di cui al Titolo IV della Parte V, Capo II e Capo III del D.lgs. n. 36/2023, come da auto-dichiarazione resa con DGUE dal medesimo operatore economico;
- sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio in relazione alla natura intellettuale del servizio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non risulta necessaria la redazione del DUVRI;
- le prestazioni oggetto dell'incarico costituiscono servizi di natura intellettuale, ciò comportando - ai sensi dell'art. 108, comma 9 del d.lgs. 36/2023 - l'esonero dall'obbligo di indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- **viene richiesta** la costituzione della **garanzia definitiva** in relazione all'importo del contratto, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'**art. 192 del D.lgs. n. 267/2000**:

- oggetto del contratto è l'incarico del Servizio di ingegneria e architettura per la redazione della variante al Piano Regolatore Comunale costituito da P.A.T. e P.I.;
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di redigere una variante al P.R.C. costituito dal Piano di Assetto del Territorio e dal Piano degli Interventi;
- il contratto sarà stipulato in forma scritta secondo l'uso del commercio in conformità all'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023;
- le clausole negoziali ritenute essenziali contenute nel contratto devono considerarsi tutte quelle presenti nello **Schema di disciplinare di incarico, allegato al presente provvedimento**;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra, di approvare la proposta di affidamento del contratto per l'esecuzione del **"Servizio di ingegneria e architettura per la redazione della variante al Piano Regolatore Comunale costituito da P.A.T. e P.I."** all'operatore economico:

1) costituendo **R.T.P.** di cui all'art. 66 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 tra (mandatario) **arch. Giuseppe Cappochin** (c.f CPP GPP 49C04 G224X - P.Iva: 00529720286), con sede in Selvazzano Dentro (PD), via Vegri n. 33/A, e (mandanti) **arch. Franco Frison** (c.f FRS FNC 61H10 H501U P.Iva: 01002640256), **ing. Michele Ferrari** (c.f FRR MHL 82B18 D3250 P.Iva: 04312020284), **ing. Federico Battisti** (c.f BTT FRC 95R19 D653E P.Iva: 05435540280), in conformità al disposto di cui l'art. 17, comma 5 del D.Lgs. n.

36/2023;

DATO ATTO che la spesa complessiva per l'affidamento in questione, risultante dall'offerta, è pari all'importo contrattuale di **€ 119.400,00** per l'esecuzione del servizio in appalto, oltre al Contributo CNPAIA 4% e all'Iva al 22% pari ad € 32.094,72, per complessivi € 151.494,72 e trova copertura finanziaria:

- per **euro 20.000,00** a valere sul **Capitolo 410.00.04** "incarichi professionali per il PAT" del PEG 2024-2026, annualità 2024;
- per la restante somma di euro 131.494,72 si provvederà ad impegnare con successivo provvedimento, relativamente alle annualità 2025 e 2026, nella disponibilità del nuovo PEG 2025-2027 non appena approvato;

ACCERTATO che:

- l'affidatario si atterrà a quanto stabilito dall'art.3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., in materia di utilizzo dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, assicurando di porre in essere quanto necessita per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, anche nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti ai sensi del comma 8 del medesimo articolo;
- all'affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al "Patto di Integrità" che reca un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti, approvato dalla Stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2019 esecutiva, nonché gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante, approvato con Deliberazione di G.C. n. 151 del 26.09.2023;

DATO ATTO che il presente incarico attinente a servizi di architettura e ingegneria è escluso dall'applicazione del Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi in materia di conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione, di cui agli artt. 103 e 104 dello stesso; pertanto, non è prevista la valutazione da parte dell'organo di revisione dell'Ente nè la trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36, recante il "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;
- gli artt. 107, 151, 183, 191 e 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo al "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che stabiliscono le competenze gestionali dei Dirigenti;
- l'art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- l'art. 68 dello Statuto comunale, che disciplina i compiti dei

dirigenti, ed in particolare l'adozione di provvedimenti denominati "determinazioni";

- gli articoli 24, 35 e 40 del Regolamento comunale di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione della relativa spesa;

VISTE le deliberazioni di Giunta comunale n. 19 del 6 febbraio 2024 di adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2024-2026 e n. 151 del 26 settembre 2023 ad oggetto "Approvazione del nuovo codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Legnago";

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 202 del 27.12.2023 - dichiarata immediatamente eseguibile - ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2025-2026";

VISTO il decreto sindacale prot. n. 43624 del 25.09.2024 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente;

DETERMINA

1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di disporre la presente determinazione a contrarre, ai sensi dell'art.17, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del contratto relativo al **"Servizio di ingegneria e architettura per la redazione della variante al Piano Regolatore Comunale costituito da P.A.T. e P.I."**;

3) di affidare direttamente il suindicato contratto, ai sensi degli articoli 50, comma 1, lettera b) e 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, all'operatore economico: costituendo **R.T.P.** di cui all'art. 66 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 tra (mandatario) **arch. Giuseppe Cappochin** (c.f CPP GPP 49C04 G224X - P.Iva: 00529720286), con sede in Selvazzano Dentro (PD), via Vegri n. 33/A, e (mandanti) **arch. Franco Frison** (c.f FRS FNC 61H10 H501U P.Iva: 01002640256), **ing. Michele Ferrari** (c.f FRR MHL 82B18 D3250 P.Iva: 04312020284), **ing. Federico Battisti** (c.f BTT FRC 95R19 D653E P.Iva: 05435540280), per un importo contrattuale di **€ 119.400,00** per l'esecuzione del servizio in appalto, corrispondente al ribasso percentuale del 10,89385%, oltre al contributo CNPAIA al 4% e all'IVA al 22% pari ad € 32.094,72, per complessivi € 151.494,72;

4) di dare atto che:

- è stato verificato il possesso dei requisiti di partecipazione, ovvero l'insussistenza dei motivi di esclusione (artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023) e dei requisiti di idoneità professionale, (art. 100 e allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 tramite l'autocertificazione dei requisiti stessi resa dall'affidatario);

- qualora, in conseguenza di controlli, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la

stazione appaltante procederà secondo il disposto dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;

5) di impegnare la somma complessiva di **€ 20.000,00** a valere sul **Capitolo 410.00.04 "incarichi professionali per il PAT"** del PEG 2024-2026, annualità 2024, dando atto che l'obbligazione non è ripetitiva e scade nell'annualità 2024;

6) di dare atto che si provvederà ad impegnare con successivo provvedimento la restante somma di € 131.494,72 relativamente alle annualità 2025 e 2026, nella disponibilità del nuovo PEG 2025-2027 non appena approvato;

7) di dare atto che il codice identificativo di gara relativo alla presente procedura è il seguente: **C.I.G. B4A9EA62B8**;

8) che il **R.U.P.**, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'arch. Maddalena Morini;

9) di procedere alla stipula del contratto in forma scritta con l'affidatario secondo l'uso del commercio, in conformità all'art. 18, comma 1, D.lgs. 36/2023, dando atto che le clausole negoziali del contratto ritenute essenziali devono considerarsi tutte quelle presenti nello **Schema di Disciplinare di incarico, allegato al presente provvedimento** agli effetti formali e sostanziali;

10) di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

11) di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni di questo Settore;

12) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

13) di dichiarare, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/90 s.m.i., dell'art. 16 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 6 D.Lgs 62/2013, del Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto ed in capo al soggetto responsabile del progetto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3 SETTORE
Ing. Giacomo Masiero
F.to Digitalmente

